FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n. 131 del 12 aprile 2017	NUMERO: ANNO SPORTIVO: 2016/2017

PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

OGGETTO

DECISIONE N° 38 CORTE FEDERALE DI APPELLO

ABSTRACT

Decisione Corte Federale di Appello in merito al reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale pubblicata con CU n. 82/TF del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto l'impugnazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH celebrata in data 16/10/2016 e comunicata sul sito federale in data 17/10/2016 con cirolare n. 14.

ALLEGATI

RIFERIMENTI NORMATIVI

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO

Segreteria Corte Federale di Appello – Sig.ra Alessandra Andreoni 06/83751111

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE

Segretario Generale – Francesca Vici

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

COMUNICATO UFFICIALE N.131 – Anno Sportivo 2016/2017 – Roma,12 aprile 2017

Prot. n° 1250

Roma, 12 aprile 2017

Si è riunita la Corte Federale d'Appello così composta: Presidente Avv. Vincenzo Vitale; componenti: Avv. Alessandro D'Achille, Avv. Maria Grazia Martinelli, Avv. Juan Josè Di Nicco, Avv. Ersilia Sibilio per decidere sul reclamo presentato dal Sig. William Grivel avverso la decisione del Tribunale Federale pubblicata con CU n. 82/TF del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto l'impugnazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della FIH celebrata in data 16/10/2016 e comunicata sul sito federale in data 17/10/2016 con circolare n. 14.

Sono altresì presenti l'Avv. Giovanni Fontana difensore per la FIH e l'Avv. Gabriele Zuccheretti rappresentante e difensore del Sig. William Grivel.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Presidente dichiara aperta la discussione e affida la parola all'Avv. Gabriele Zuccheretti difensore del ricorrente che si riporta integralmente al ricorso, precisando che sul primo motivo sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni e successivamente della Corte Federale di Appello in diversa composizione ed insiste sugli ulteriori motivi sollevati chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Prende la parola l'Avv.to Giovanni Fontana difensore per la Federazione Italiana Hockey che insiste nelle conclusioni già rassegnate.

A questo punto i difensori delle parti si allontanano e il Presidente pone la causa in decisione.

Il ricorso è infondato e va perciò rigettato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso attinente alle formalità necessarie per legittimare le candidature al Consiglio Federale ex art. 51 dello Statuto Federale, esso è stato sostanzialmente rinunciato dalla parte ricorrente anche tenendo conto delle decisioni sul punto già assunte sia dal Collegio di Garanzia dello Sport – Terza sezione decisione n° 18 del 2017, sia da quella della Corte di Appello Federale del 15 marzo 2017 prot. n° 963/17. D'altra parte questa Corte ritiene le precedenti decisioni pienamente condivisibili, anche avendo riguardo al principio della "libertà delle forme".

Questa Corte ritiene infatti che la Federazione si sia legittimamente attenuta a tale principio nel redigere la modulistica per la presentazione delle candidature e che altrettanto legittimamente gli aventi diritto si siano uniformati alla stessa per cui la loro presentazione è da considerarsi validamente eseguita.

Per quanto invece attiene al secondo motivo di ricorso relativo alla presunta irregolare composizione della Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea del 16 ottobre 2016, va osservato che l'art. 50 1° comma del Regolamento Organico dispone che: *"l'accertamento del diritto di partecipazione all'Assemblea ed il diritto di voto viene eseguito dalla Commissione Federale di Garanzia in funzione di Commissione Verifica Poteri eventualmente integrata da due componenti nominati dal Consiglio Federale (..)".*

Orbene, con delibera n° 261.9 del 3 settembre 2016 il Consiglio Federale ha provveduto, nel pieno rispetto del citato art. 50, a nominare la Commissione Federale di Garanzia quale Commissione Verifica Poteri, integrandola nella sua composizione con altri due componenti.

E' evidente che tale previsione normativa dell'art. 50, in combinato disposto con l'art. 19 comma 5 dello Statuto relativa all'integrazione della Commissione Verifica Poteri con due membri aggiuntivi, trova una giustificazione nel fatto che bisogna in ogni caso consentire che la Commissione funzioni, onde permettere il normale svolgimento dell'Assemblea. E' appena il caso

di ricordare che per il giorno fissato per l'Assemblea convengono da tutte le parti d'Italia centinaia di delegati per partecipare alla stessa e che perciò se l'Assemblea, a causa del mancato funzionamento della Commissione Verifica Poteri, dovesse essere rinviata, notevole danno ne deriverebbe non solo ai singoli convenuti e ai loro Sodalizi ma anche alla stessa Federazione.

Pertanto che la norma in esame si preoccupi di conferire al Consiglio federale la facoltà di integrare la Commissione con altri due membri risponde proprio alla suddetta imprescindibile esigenza.

Sia chiaro perciò che i due componenti aggiuntivi non svolgono alcuna funzione sostitutiva, ma costituiscono parte integrante della Commissione Verifica poteri e che perciò nel caso in specie hanno consentito a tale Commissione di funzionare in piena legittimità.

Non si dimentichi infine che l'art. 33 ter comma 1 dello Statuto prevede che la Commissione Federale di Garanzia è composta da tre soggetti: se ne desume facilmente che tale numero di componenti è anche quello minimo necessario per il funzionamento regolare della Commissione Verifica Poteri, dal momento che questa è composta dagli stessi membri di quella.

Da quanto sopra deriva anche la piena legittimità di tutte le operazioni di verifica svolte dalla Commissione Verifica Poteri e di tutte le eventuali decisioni essa abbia dovuto assumere in sede di eventuali ricorsi presentati.

Passando all'ulteriore motivo di ricorso relativo all'ammissione del Cus Cagliari al voto che, a detta della difesa del ricorrente, sarebbe illegittima questa Corte fa presente che il Cus Cagliari era commissariato, pertanto privo di Presidente e di Consiglio Direttivo: di conseguenza unico organo legittimato a rappresentare la compagine era il Commissario, il quale anche nel suo ruolo di facente funzioni del Presidente, in base all'art. 17 dello Statuto aveva il potere di nominare un delegato per le elezioni di cui si discute. Per mero tuziorismo si rileva che nel caso di specie i 13 voti attribuiti dal Cus Cagliari non andavano comunque ad inficiare il voto finale delle elezioni.

Infine, con riferimento all'ultima delle doglianze sollevate dal ricorrente, non può certo ammettersi che il mancato soddisfacimento di una mera curiosità del ricorrente – vale a dire il numero di voti accreditato alle schede poi non utilizzate in quanto "bianche" – possa in qualunque modo inficiare la regolarità della procedura seguita.

Infatti, sapere se le nove schede dichiarate bianche dalla Commissione fossero portatrici di "X" voti non era comunque utile a raggiungere alcun effetto apprezzabile dal punto di vista giuridico, dal momento che quei voti non potevano essere computati. Anche questo motivo di ricorso va perciò rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per ragioni di cui in motivazione e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. Vincenzo Vitale
Componenti effettivi
F.to Avv. Maria Grazia Martinelli
F.to Ersilia Sibilio
F.to Alessandro D'Achille
F.to Juan Josè Di Nicco

Per la pubblicazione
Roma, 12 aprile 2017

Il Segretario Generale
Francesca Vi[illegible]